



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Da un secolo, oltre.



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

BANDO DI AMMISSIONE 2024/2025

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN

SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE DIAGNOSTICHE

SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE

SCIENZE INFERMIERISTICHE ED OSTETRICHE

SCIENZE RIABILITATIVE DELLE PROFESSIONI SANITARIE

CLASSE LM-SNT

Scuola di
Scienze della Salute Umana

LA RETTRICE

- VISTA la legge 2 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari"
- VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante "Norme in materia di accessi ai corsi universitari"
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
- VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante "Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" e, in particolare, l'articolo 5, comma 4
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 12 luglio 2011, n. 5669, recante "Linee guida disturbi specifici dell'apprendimento" e specificatamente l'allegato di cui all'articolo 3
- VISTO il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

RICHIAMATI

- lo Statuto emanato con Decreto Rettorale n. 1680 (prot. 207006) del 30 novembre 2018 e in particolare l'articolo 49
 - il Regolamento per lo studente impegnato a tempo parziale nelle attività didattiche, emanato con Decreto Rettorale n. 1045 (prot. 177464) del 26 agosto 2022
 - il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 1385 (prot. 301903) dell'11 dicembre 2023
- VISTO il Decreto Dirigenziale n. 356 (prot.49416) del 4 marzo 2024 di nomina della Commissione Inclusione e diversità per la verifica della documentazione attestante lo stato di disabilità/invalidità o di DSA
- VISTO il Manifesto degli Studi dell'Università degli Studi di Firenze per l'a.a. 2024/2025
- VISTA la delibera del Senato Accademico n. 1477 prot. 172596 del 23 luglio 2024 che ha ratificato ai sensi della legge 264/99 la programmazione degli accessi ai corsi di laurea e laurea magistrale delle professioni sanitarie per l'a.a. 2024/2025
- VISTO il Decreto Ministeriale n. 1118 del 31 luglio 2024 Definizione delle modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie in lingua italiana e lingua inglese a.a. 2024/2025
- VISTO il Decreto Ministeriale n. 1167 del 7 agosto 2024 Definizione dei posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale delle professioni sanitarie, a.a. 2024/2025, in lingua italiana e in lingua inglese
- VISTE le "Procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per l'anno accademico 2024-2025"




DECRETA

l'emanazione, per l'anno accademico 2024/2025, del **Bando di concorso per l'ammissione** ai corsi di laurea magistrale in:

- ***Scienze Infermieristiche ed Ostetriche [LM-SNT 1]***
- ***Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie [LM-SNT 2]***
- ***Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche [LM-SNT 3]***
- ***Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione [LM-SNT 4]***

Iscriviti alla prova di ammissione

1



Registrati o accedi su <https://ammissioni.unifi.it>

Segui le istruzioni e rispetta la scadenza indicata nel bando:

dalla data di pubblicazione fino alle ore 23:00 (GMT+2) del 17 settembre 2024

Sostieni la prova

2



Qualche giorno prima della prova riceverai una mail con le informazioni sulle modalità di svolgimento (orario di convocazione).

La prova si svolgerà, in presenza, il giorno 27 settembre 2024

Immatricolati

3



Il **16 ottobre 2024** controlla su <https://ammissioni.unifi.it> la tua posizione in graduatoria e, se sei **VINCITORE**, puoi effettuare l'immatricolazione on-line, il passaggio di corso o il trasferimento in ingresso

Leggi attentamente il bando di ammissione!



Tutte le informazioni di cui hai bisogno sono riportate in questo bando.



INDICE

Definizioni.....	6
Art. 1 – Posti disponibili.....	7
Art. 2 – Posti in deroga per iscrizioni soprannumerari.....	7
Art. 3 – Chi può presentare domanda.....	8
Art. 4 – Come e quando si presenta domanda.....	9
Art. 5 – Candidati con certificazione di invalidità, di disabilità o con diagnosi di DSA.....	10
Art. 6 – Data e luogo della prova di ammissione – modalità di accesso alla sede concorsuale.....	11
Art. 7 – Caratteristiche della prova di ammissione.....	12
Art. 8 – Cause di annullamento della prova.....	12
Art. 9 – Commissione.....	13
Art. 10 – Criteri di valutazione della prova e valutazione dei titoli.....	13
Art. 11 - Criteri di formazione delle graduatorie.....	14
Art. 12 – Pubblicazione della graduatoria e successivi scorrimenti.....	15
Art. 13 – Domanda di immatricolazione, passaggio di corso o trasferimento e ammessi in sovrannumero .	16
Art. 14 – Studente part time.....	16
Art. 14 – Anni successivi al primo.....	16
Art. 15 – Contatti.....	16
Art. 16 – Responsabile del procedimento.....	16
Art. 17 – Trattamenti dati personali.....	17
Art. 18 – Disposizioni finali.....	17



Definizioni

CANDIDATI UE / EQUIPARATI / EXTRA UE RESIDENTI IN ITALIA

Nel contingente rientrano i cittadini:

- di una qualunque nazionalità appartenente all'Unione Europea
- di Norvegia, Islanda, Liechtenstein, della Confederazione Elvetica, della Repubblica di San Marino e della Santa Sede
- extra UE di cui all'art. 39 comma 5 del d.lgs. n. 286/1998
- extra UE già iscritti per l'anno accademico 2023/2024 ad un'Università italiana
- extra UE in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno)
- extra UE in possesso di permesso di soggiorno ancora valido per motivi familiari, di lavoro, per asilo politico, protezione sussidiaria, per motivi religiosi, di protezione sociale, vittime di violenza domestica, per calamità, per particolare sfruttamento lavorativo, per atti di particolare valore civile, per protezione speciale (art. 32 c. 3, D. lgs. 28 gennaio 2008, n. 25)
- i dipendenti in servizio nelle rappresentanze diplomatiche estere e negli organismi internazionali che hanno sede in Italia, accreditati presso lo Stato italiano o la Santa Sede, e i loro coniugi e figli a carico

Art. 1 – Posti disponibili

1. I posti disponibili sono i seguenti:

Corso di studio	posti riservati ai cittadini comunitari e ai cittadini non comunitari residenti in Italia
Scienze Infermieristiche ed Ostetriche [Classe LM-SNT 1]	70 <i>(di cui 3 posti riservati per iscrizione part-time)</i>
Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie [Classe LM/SNT 2]	30 <i>(di cui 1 posto riservato per iscrizione part-time)</i>
Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche [Classe LM/SNT 3]	35 <i>(di cui 2 posti riservati per iscrizione part-time)</i>
Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione [Classe LM/SNT 4]	35 <i>(di cui 1 posto riservato per iscrizione part-time)</i>

Art. 2 – Posti in deroga per iscrizioni soprannumerari

1. Possono essere ammessi direttamente ai corsi di laurea, **prescindendo dall'espletamento della prova di ammissione** e in deroga alla programmazione nazionale dei posti, in considerazione del fatto che i soggetti interessati svolgono già funzioni operative, coloro che:

- ricoprono una funzione di direzione di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, formalmente attribuita dall'Ente di appartenenza (strutture pubbliche e strutture convenzionate con il SSN);
- sono titolari, con atto formale e di data certa, da almeno due anni alla data del presente bando, dell'incarico di direttore o di coordinatore di uno dei corsi di laurea ricompresi nella classe di laurea magistrale di interesse.

2. I candidati ai posti in deroga devono comunque iscriversi alla selezione entro i termini e le modalità di cui all'articolo 4.

3. L'elenco dei candidati ammessi in sovrannumero è pubblicato il giorno 24 settembre 2024 dalle ore 12.00 nel box *"informazioni dalla segreteria"* della pagina di TURUL dedicata al concorso.

4. I candidati che non siano ritenuti idonei per l'ammissione in deroga dovranno partecipare alla prova di ammissione, a condizione che si siano iscritti alla selezione entro i termini e le modalità di cui all'art. 4.

Art. 3 – Chi può presentare domanda

1. Possono presentare domanda:

- i cittadini dell'Unione Europea ovunque soggiornanti
- i cittadini extra Unione Europea residenti in Italia¹

2. Possono partecipare alla prova coloro che sono in possesso di uno dei seguenti titoli:

- **per l'ammissione al corso di laurea magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche [LM-SNT 1]:**
 - laurea abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe SNT/1 delle lauree nelle professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica;
 - diploma universitario abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe SNT/1 delle lauree nelle professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica;
 - titolo abilitante all'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe SNT/1 delle lauree nelle professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica, ai sensi della legge n. 42/1999.
- **per l'ammissione al corso di laurea magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie [LM/SNT 2]:**
 - laurea abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe SNT/2 delle lauree nelle professioni sanitarie della riabilitazione;
 - diploma universitario abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe SNT/2 delle lauree nelle professioni sanitarie della riabilitazione;
 - titolo abilitante all'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe SNT/2 delle lauree nelle professioni sanitarie della riabilitazione, ai sensi della legge n. 42/1999.
- **per l'ammissione al corso di laurea magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche [LM/SNT 3]:**
 - laurea abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe SNT/3 delle lauree nelle professioni sanitarie tecniche – area tecnico-diagnostica;
 - diploma universitario abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe SNT/3 delle lauree nelle professioni sanitarie tecniche – area tecnico-diagnostica;

¹ Vedi "definizioni"

- titolo abilitante all'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe SNT/3 delle lauree nelle professioni sanitarie tecniche – area tecnico-diagnostica, ai sensi della legge n. 42/1999.
- **per l'ammissione al corso di laurea magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione [LM/SNT 4]:**
 - laurea abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe SNT/4 delle lauree nelle professioni sanitarie della prevenzione;
 - diploma universitario abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe SNT/4 delle lauree nelle professioni sanitarie della prevenzione;
 - titolo abilitante all'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe SNT/4 delle lauree nelle professioni sanitarie della prevenzione, ai sensi della legge n. 42/1999.
- 3. **Possono partecipare**, con riserva, **coloro che conseguiranno il titolo** di laurea abilitante all'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse **nella sessione autunnale dell'anno accademico 2023/2024** secondo la disposizione di cui al comma 2, dell'art.6 del D.M. n.270/2004 citato in premessa.
- 4. **Possono partecipare**, altresì, **coloro che sono in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero**, riconosciuto idoneo. I titoli di studio conseguiti all'estero consentono l'ammissione se soddisfano le condizioni richieste dall'art. 39 del D.lgs 286 del 25 luglio 1998, così come modificato dall'art. 26 della L. 189 del 2002, e dell'art. 46 del D.P.R. 394 del 31 agosto 1999. **È richiesta altresì l'abilitazione all'esercizio della professione in Italia.**

Art. 4 – Come e quando si presenta domanda

1. La domanda di partecipazione si presenta esclusivamente online tramite l'applicativo Turul (<https://ammissioni.unifi.it>)
2. Le modalità di accesso all'applicativo sono le seguenti:
 - Chi è già registrato a Turul accede direttamente con le credenziali SPID/CIE
 - Chi non è registrato deve effettuare la registrazione e poi fare l'accesso con le credenziali SPID/CIE
 - Chi è un utente straniero senza SPID/CIE deve effettuare la registrazione e poi accedere con username e password ricevute.
3. Per presentare domanda occorre:
 - a. Accedere a Turul
 - b. Cliccare sulla voce "Iscriviti ad un concorso" e selezionare il concorso di interesse

- c. Compilare la domanda in ogni sua parte
 - d. Chiudere la domanda e pagare il contributo di partecipazione.
4. La domanda, compreso il pagamento di **50,00 euro come contributo di partecipazione**, deve essere **presentata entro le ore 23:00 del 17 settembre 2024**. Oltre tale scadenza non è più possibile presentare domanda né effettuare il pagamento.
 5. Per nessun motivo potrà essere richiesto il rimborso del contributo versato, anche in ipotesi di mancata partecipazione alla prova.
 6. Chi presenta domanda deve verificare nella sezione *“I tuoi concorsi”* di Turul che l’iscrizione sia andata a buon fine e che il pagamento risulti acquisito. **Eventuali anomalie tecniche vanno segnalate tempestivamente** tramite il servizio *“richiedi assistenza/le tue richieste”* di Turul.
 7. **I titoli posseduti** devono essere dichiarati nell’applicativo informatico Turul. La dichiarazione ha valore di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000. Non saranno valutati i titoli presentati con modalità diverse rispetto a quelle indicate dal bando.
 8. Non sono accettate domande di partecipazione pervenute con modalità e tempi diversi da quelli riportati nel presente articolo.

Art. 5 – Candidati con certificazione di invalidità, di disabilità o con diagnosi di DSA

1. Il candidato con **certificato di invalidità o con certificazione di disabilità ai sensi della Legge 104/1992** può beneficiare, nello svolgimento della prova, di appositi ausili o misure compensative in relazione alla tipologia di invalidità o disabilità certificata, e di un **tempo aggiuntivo pari al 50% in più** rispetto a quello definito per la prova di ammissione. La certificazione deve essere rilasciata al candidato dalla commissione medica competente per territorio e deve comprovare il tipo di invalidità e/o il grado di handicap riconosciuto.
2. Il candidato con diagnosi di **disturbi specifici di apprendimento (DSA) ai sensi della Legge 170/2010**, in applicazione a quanto previsto dalle *Linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento* allegato al decreto ministeriale 12 luglio 2011 prot. n. 5669, può beneficiare, nello svolgimento della prova, di un **tempo aggiuntivo pari al 30% in più** rispetto a quello definito per la prova di ammissione. In caso di particolare gravità certificata del DSA, l’Ateneo può consentire l’utilizzo dei seguenti strumenti compensativi: calcolatrice non scientifica, video ingranditore o affiancamento di un tutor. L’Ateneo potrà valutare la concessione di ulteriori misure, fatta comunque salva l’esclusione di personal computer, tablet,

smartphone e ogni altro strumento elettronico e telematico. La diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata al candidato da non più di 3 anni, se antecedente al compimento del diciottesimo anno di età, oppure in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita, da strutture sanitarie locali pubbliche o da enti e professionisti accreditati con il servizio sanitario regionale.

3. I candidati possono essere ammessi allo svolgimento della prova con la certificazione medica di cui sono in possesso, anche se non aggiornata causa limitazione dell'attività del SSN causata dalla pandemia Covid19, con riserva, da parte dell'Ateneo, di richiedere successivamente l'integrazione della documentazione prevista.
4. La **richiesta** deve essere effettuata online **al momento della compilazione della domanda**, indicando la tipologia di invalidità, di disabilità o la diagnosi di DSA e l'ausilio richiesto. Alla domanda deve essere **allegata**, in un unico file pdf, **idonea e completa certificazione** in originale o in copia autenticata in carta semplice che attesti il riconoscimento dell'invalidità, della disabilità o di DSA da parte delle Autorità preposte, nonché la copia di un **documento di identità in corso di validità**.
5. Il **mancato invio della documentazione** o l'**invio di documentazione non conforme** ai criteri indicati o l'**invio con modalità diverse** rispetto a quanto previsto nel precedente comma, comporta per il candidato lo svolgimento della prova senza la fruizione degli ausili.
6. I candidati con invalidità, con disabilità o con diagnosi di DSA rilasciata in Paesi esteri, che intendano usufruire delle misure di cui ai commi precedenti, devono presentare la certificazione legalizzata, ove previsto dalle norme internazionali vigenti, attestante lo stato di invalidità, di disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza, accompagnata da una traduzione, giurata e di traduttore ufficiale o certificata conforme al testo originale dalle rappresentanze diplomatiche italiane, in lingua italiana o in lingua inglese. Gli organi di ateneo incaricati di esaminare le certificazioni accertano che la documentazione straniera attesti una condizione di invalidità, di disabilità o di DSA riconosciuta dalla normativa italiana.
7. In caso di documentazione incompleta o poco leggibile l'Ateneo potrà chiedere al candidato, mediante e-mail, un'integrazione che dovrà essere presentata entro il termine indicato nella medesima comunicazione.

Art. 6 – Data e luogo della prova di ammissione – modalità di accesso alla sede concorsuale

1. **La prova di ammissione si tiene in presenza venerdì 27 settembre 2024** presso la **Fortezza da Basso**, Viale Filippo Strozzi 1, 50129 Firenze.

2. La prova **ha inizio alle ore 11.00** e per lo svolgimento è assegnato un tempo di **120 minuti**. Ai candidati con invalidità, con disabilità (ex lege 104/1992) e ai candidati affetti da DSA (ex lege 170/2010), certificati e documentati, è concesso un tempo aggiuntivo come indicato nell'articolo 5.
3. Per consentire il regolare avvio della prova all'orario previsto, **dalle ore 10:30 è impedito l'accesso alla sede concorsuale**. Non assume alcuna rilevanza la motivazione dell'eventuale ritardo del candidato.
4. Per le operazioni di identificazione i candidati devono presentarsi alla prova muniti di un documento di identità in corso di validità (D.P.R.n.445 del 28/12/2000, art. 35, comma 2); i candidati sprovvisti di documento di identificazione non saranno ammessi a sostenere la prova.

Art. 7 – Caratteristiche della prova di ammissione

1. La prova consiste nella soluzione di **ottanta (80) quesiti** con cinque opzioni di risposta, delle quali il candidato deve individuare una soltanto, escludendo quelle errate, arbitrarie o meno probabili, sui seguenti argomenti, come specificati nell'Allegato 1 del DM n. 1118 del 31 luglio 2024:
 - a. teoria/pratica pertinente all'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse – 32 quesiti
 - b. cultura generale e ragionamento logico – 18 quesiti
 - c. regolamentazione dell'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse e legislazione sanitaria - 10 quesiti
 - d. cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e inglese – 10 quesiti
 - e. scienze umane e sociali – 10 quesiti

Art. 8 – Cause di annullamento della prova

1. Sono cause di annullamento della prova:
 - lo svolgimento della prova in un'aula d'esame diversa da quella nei cui elenchi d'aula il candidato è iscritto, a meno che la variazione sia stata autorizzata dalla commissione d'esame e di tanto sia dato atto a verbale
 - l'introduzione nonché l'utilizzo in aula, da parte del candidato, di *telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, auricolari, webcam* o altra strumentazione simile, di manuali,

testi scolastici e/o riproduzioni anche parziali di essi, appunti manoscritti, fogli in bianco e materiale di consultazione

- l'apposizione sul modulo risposte (sia sul fronte che sul retro) della firma ovvero di contrassegni del candidato o di un componente della commissione
- l'interazione tra i candidati e/o i tentativi di copiatura e/o i tentativi di scambio di qualsiasi materiale, compreso lo scambio di anagrafiche e/o moduli risposta, in possesso dei candidati
- l'utilizzo da parte del candidato, durante le operazioni di inserimento della scheda anagrafica e del modulo risposte all'interno dei contenitori ivi adibiti, di penne, matite o qualsiasi altro strumento idoneo alla scrittura al fine di apportare modifiche, integrazioni e/o correzioni al modulo risposte.

2. L'annullamento della prova, disposto dalla Commissione, non determina il punteggio della prova annullata.

Art. 9 – Commissione

1. La commissione, composta da docenti, è nominata con decreto rettorale pubblicato nel box *“informazioni dalla segreteria”* della pagina di TURUL dedicata al concorso.
2. Alla Commissione è rimessa ogni responsabilità in ordine al regolare svolgimento della prova.

Art. 10 – Criteri di valutazione della prova e valutazione dei titoli

1. Per la valutazione della prova sono attribuiti al **massimo 100 punti**, dei quali **80** sono riservati alla prova scritta e **20** ai titoli.
2. Per la valutazione della prova scritta si tiene conto dei seguenti criteri:
 - 1 punto per ogni risposta esatta
 - meno 0,25 (-0,25) punti per ogni risposta errata
 - 0 punti per ogni risposta omessa
3. Agli eventuali altri titoli sono assegnati i punteggi come stabilito dal seguente elenco:

Titoli	Punti
Titoli accademici o formativi di durata non inferiore a sei mesi	fino ad 1 punto per ciascun titolo, fino a un max di punti 3

Attività professionali nell'esercizio di una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse presso servizi sanitari e socio-sanitari sia pubblici che convenzionati con il SSN o in regime di libera professione, queste ultime idoneamente documentate e certificate	punti 0,50 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi, fino a un max di punti 4
Attività professionale nella funzione di coordinamento o nella funzione specialistica formalmente riconosciuta in una delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse, presso servizi sanitari e socio-sanitari sia pubblici che convenzionati con il SSN	punti 1 per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi, fino a un max di punti 5
Docenti e Tutor delle discipline professionalizzanti MED/45-50, incaricati formalmente presso i Corsi di laurea delle professioni sanitarie	punti 0,50 per ciascun incarico/anno, fino a un max di punti 5
Attività di ricerca documentata in pubblicazioni scientifiche	fino ad un max di punti 3

Art. 11 - Criteri di formazione delle graduatorie

1. Per ciascun corso di studio, la graduatoria viene redatta sommando il voto ottenuto nella prova scritta con il punteggio relativo alla valutazione dei titoli.
2. In caso di parimerito prevale, in ordine decrescente, il voto ottenuto nella soluzione rispettivamente dei quesiti relativi ai seguenti argomenti:
 - teoria/pratica della disciplina specifica pertinente all'esercizio delle professioni sanitarie ricomprese nella classe di laurea magistrale di interesse; cultura generale e ragionamento logico
 - regolamentazione dell'esercizio professionale specifico e legislazione sanitaria
 - cultura scientifico-matematica, statistica, informatica e inglese; scienze umane e sociali
3. In caso di ulteriore parità prevale il candidato anagraficamente più giovane (Legge n. 191 del 16/6/98, art. 2, c. 9).

Art. 12 – Pubblicazione della graduatoria e successivi scorrimenti

1. La graduatoria e l'elenco degli ammessi in sovrannumero **sono pubblicati** sull'applicativo Turul il **16 ottobre a partire dalle ore 12:00**. I candidati utilmente collocati in graduatoria (vincitori) e i candidati ammessi in sovrannumero devono procedere con la **presentazione della domanda** di immatricolazione, di passaggio di corso o di trasferimento in entrata entro il **22 ottobre 2024**, secondo le modalità descritte nel successivo articolo.
2. Gli scorrimenti della graduatoria sono pubblicati sull'applicativo Turul, nel box *"informazioni dalla segreteria"*, secondo il calendario che segue, in cui sono indicati anche i termini perentori per l'immatricolazione. Il rispetto delle scadenze indicate nel calendario è condizione necessaria per perfezionare l'immatricolazione.

Fase	Pubblicazione VINCITORI	Termine presentazione domanda e pagamento
Graduatoria	16 ottobre 2024	22 ottobre 2024
1 scorrimento	23 ottobre 2024	29 ottobre 2024
2 scorrimento	30 ottobre 2024	5 novembre 2024
3 scorrimento	6 novembre 2024	12 novembre 2024
4 scorrimento	13 novembre 2024	19 novembre 2024
5 scorrimento	20 novembre 2024	26 novembre 2024
6 scorrimento	27 novembre 2024	3 dicembre 2024
7 scorrimento	4 dicembre 2024	10 dicembre 2024
8 scorrimento	11 dicembre 2024	17 dicembre 2024
Chiusura graduatoria 20 dicembre 2024		

2. **Non sono inviate comunicazioni personali**, pertanto, nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza minima richiesti ai candidati, è onere dei candidati prendere visione delle graduatorie e degli scorrimenti nei modi predetti.
3. Le graduatorie si chiudono con decreto rettorale alla data del 20 dicembre 2024. Dopo tale data l'Ateneo non procederà a ulteriori scorrimenti delle graduatorie.

Art. 13 – Domanda di immatricolazione, passaggio di corso o trasferimento e ammessi in sovrannumero

1. I vincitori e i candidati ammessi in sovrannumero devono collegarsi all'applicativo Turul, confermare il posto loro assegnato e presentare domanda di immatricolazione o passaggio di corso o trasferimento in entrata entro le scadenze definite all'articolo 12 secondo le modalità proposte dall'applicativo informatico.
2. La domanda di immatricolazione, di passaggio di corso o di trasferimento in entrata **deve** essere conclusa con il pagamento, entro i termini perentori indicati nell'art. 12, della tassa generata dal sistema. La sola presentazione della domanda senza il pagamento della tassa comporta la perdita del posto. **In nessun caso sono ammessi pagamenti in ritardo, neanche con mora.**
3. Il rispetto dei termini perentori e delle modalità sopra descritte è condizione necessaria per perfezionare l'immatricolazione, il passaggio di corso o il trasferimento.

Art. 14 – Studente part time

1. Il Regolamento per lo studente impegnato a tempo parziale nelle attività didattiche è disponibile [online](#).
2. Chi è interessato all'iscrizione come studente part time deve **obbligatoriamente** farne richiesta durante l'immatricolazione, secondo quanto proposto dal sistema. La presentazione non obbliga l'amministrazione alla concessione di tale status.
3. Non sono accettate domande pervenute con modalità e tempi diversi da quelli riportati nel presente articolo.
4. L'assegnazione dello status viene attribuita in ordine di graduatoria.

Art. 14 – Anni successivi al primo

1. Le modalità per l'iscrizione ad anni successivi al primo e il numero dei posti disponibili sono resi noti con appositi Bandi pubblicati annualmente dall'Ateneo.

Art. 15 – Contatti

1. Per tutte le informazioni relative alla procedura di iscrizione al bando di concorso e per quelle relative all'immatricolazione/passaggio di corso/trasferimento in ingresso **utilizzare esclusivamente la funzione Richiedi assistenza/Le mie richieste del portale TURUL.**
2. Nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza minima richiesti ai candidati, l'amministrazione non è responsabile nei confronti di candidati che contattino altri uffici.

Art. 16 – Responsabile del procedimento



1. Il Responsabile del Procedimento amministrativo è il dott. Claudio Melis, responsabile dell'U.P. Procedure selettive per gli studenti (art. 5, comma 1, della Legge 241/90).

Art. 17 – Trattamenti dati personali

1. I dati personali relativi al presente procedimento sono raccolti e trattati per fini istituzionali dell'Università in conformità al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (GDPR 2016/679).
2. Si invita a prendere visione delle informazioni in merito consultabili [online](#).
3. Le domande e i documenti prodotti per la partecipazione al concorso costituiscono "documenti amministrativi" rispetto ai quali, salvo casi eccezionali, deve essere esclusa l'esigenza di riservatezza. Tali atti, una volta acquisiti alla procedura concorsuale, escono dalla sfera personale di chi partecipa che, pertanto, non assume la veste di controinteressato nel giudizio volto all'accesso agli atti della procedura da parte di altro soggetto. In ogni caso saranno rispettate le disposizioni di cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, pubblicato sulla GUUE del 04 maggio 2016.

Art. 18 – Disposizioni finali

1. Il presente decreto è pubblicato nell'albo dell'Ateneo ed è consultabile alla seguente pagina [online](#). La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di legge
2. Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia. Il medesimo bando costituisce *lex specialis* del concorso, pertanto la partecipazione allo stesso comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.
3. Questa amministrazione si riserva di escludere in qualsiasi momento i candidati per mancata osservanza delle disposizioni ivi impartite o dei termini indicati ovvero per difetto dei requisiti loro richiesti.

LA RETTRICE
prof.ssa Alessandra Petrucci

APPENDICE - Studenti in possesso di titoli di studio conseguiti all'estero

A) Per l'accesso ai corsi di laurea triennale e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico:

Il titolo finale degli studi secondari, in originale o in copia autenticata, legalizzato o apostillato, accompagnato da traduzione ufficiale in italiano (i documenti in lingua inglese, francese e spagnola non necessitano di traduzione in italiano) e dalla "dichiarazione di valore in loco" a cura della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana del Paese in cui il documento è stato rilasciato. Dalla dichiarazione di valore deve risultare che il titolo è stato conseguito al termine di un percorso scolastico pari ad almeno 12 anni e che, nel Paese nel quale è stato conseguito, dà accesso all'Università, a un corso di laurea analogo a quello prescelto; se prevista per l'accesso all'università del Paese di provenienza, la dichiarazione di valore deve specificare anche il superamento dell'eventuale prova di idoneità accademica.

Se lo studente ha conseguito il titolo al termine di un percorso scolastico complessivo inferiore a 12 anni deve presentare anche una certificazione accademica che attesta il superamento degli esami universitari:

- del primo anno in caso di 11 anni di scolarità
- dei primi due anni in caso di 10 anni di scolarità.

La certificazione degli esami sostenuti può essere sostituita da un titolo post-secondario conseguito in un istituto superiore non universitario all'estero, debitamente perfezionato dalla Rappresentanza come sopra descritto. Disposizioni particolari sono previste per alcuni titoli esteri, per i quali si rinvia agli allegati 1 e 2 alle [disposizioni MUR](#) per l'accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari per l'anno accademico 2024/2025.

B) Accesso ai corsi di laurea magistrale:

il titolo accademico valido per l'accesso ai corsi di laurea magistrale, in originale o in copia autenticata, legalizzato o apostillato, accompagnato da traduzione ufficiale in italiano (i documenti in lingua inglese, francese e spagnola non necessitano di traduzione in italiano) e "dichiarazione di valore in loco" a cura della Rappresentanza diplomatica o consolare italiana del Paese in cui il documento è stato rilasciato.

Attestati di comparabilità e autenticità rilasciati da

Centro Informazioni Mobilità Equivalenze Accademiche – CIMEA

Lo studente che non è in grado di produrre la dichiarazione di valore in loco del proprio titolo di studio può fare richiesta al [Centro Informazioni Mobilità Equivalenze Accademiche – CIMEA](#), sia dell'attestato di comparabilità, sia dell'attestato di verifica dell'autenticità del titolo. In quest'ultimo caso, lo studente dovrà comunque consegnare il titolo in originale o copia autenticata. **Nota importante:** Le attestazioni riferite alla comparabilità dei titoli afferenti ai 55 Paesi della Convenzione di Lisbona ("attestati di corrispondenza") potranno essere scaricate direttamente e gratuitamente attraverso la [banca dati Automatic Recognition Database Italia - ARDI](#). Per tali qualifiche sarà richiesto, comunque, l'attestato di verifica dell'autenticità del titolo da richiedere attraverso CIMEA.